

**Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris**  
*Consulenti del Lavoro in Udine*

CONSULENTI DEL LAVORO:  
Rag. Giocchino De Marco  
Dott. Riccardo Canu  
Dott. Elena Zanon  
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6  
33100 Udine  
tel.0432/502540  
fax.0432504902  
info@studiodemarco.it  
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 5.12.2014

**Oggetto: La Contribuzione nella gestione Separata INPS**

Circolare numero 037/2014

### **In sintesi**

Il compenso erogato agli amministratori o ai collaboratori nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto è soggetto ad una contribuzione previdenziale che viene versata alla Gestione separata dell'INPS, gestione che presenta differenze sostanziali rispetto alle altre gestioni INPS dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Anche al fine di acquisire consapevolezza rispetto alle conseguenze pensionistiche delle scelte operate, si invitano gli amministratori e i collaboratori parasubordinati a prendere visione di quanto di seguito riassunto.

### **Approfondimento**

Accanto alle forme tradizionali utilizzate per classificare i rapporti di lavoro (dipendente/autonomo) sono emerse, nel tempo, altre tipologie di rapporti caratterizzati da modalità particolari di rendere le prestazioni lavorative. Tali tipologie in origine non erano coperte da tutele previdenziali e assistenziali ma a partire dal 1996 tali tutele -come peraltro previsto dall'art. 38 della Costituzione – sono state estese anche a questi prestatori di lavoro.

In particolare è stato istituito presso l'INPS uno specifico fondo denominato "Gestione separata" destinato a gestire tutta la previdenza ed assistenza di tale categoria residuale di lavoratori (parasubordinati - vedasi elencazione in calce) che non era iscritta all' Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO ) presso l'INPS o in altre Casse di Previdenza per i liberi professionisti.

La contribuzione alla gestione separata segue regole particolari che si differenziano sostanzialmente da quelle che disciplinano la contribuzione sul lavoro dipendente, e in particolare:

1 - per quanto riguarda la contribuzione:

La contribuzione dovuta alla gestione separata segue il criterio "di cassa" e l'obbligo contributivo sorge con riferimento alla data di effettiva corresponsione dei compensi indipendentemente dal periodo al quale i compensi stessi si riferiscono.

Viceversa, la contribuzione alle gestioni dell'AGO è dovuta mensilmente secondo il così detto criterio "di competenza" con obbligo di versare i contributi anche se il compenso non è stato erogato e su un imponibile contributivo non inferiore ad un minimale annuo fissato per legge;

2- per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche e previdenziali:

Nella gestione separata ai fini della copertura previdenziale, i contributi vengono imputati all'anno in cui il compenso viene erogato e non già all'anno in cui la prestazione è stata svolta; e così, i contributi versati su compensi erogati nell'anno, anche se civilisticamente (o per competenza) riferiti ad attività svolte nell'anno precedente, valgono ai fini pensionistici per l'anno di pagamento. Il contributo versato, inoltre, copre l'intero anno del versamento solo se il compenso

percepito è superiore al minimale (per il 2014) di 15.516,00€ annuo pari a 1.293,00€ mensile. Compensi inferiori a tale limite comportano l'accredito contributivo non per l'intero anno ma per i soli mesi che (partendo da gennaio) risultano coperti da contribuzione secondo la seguente formula:  $\text{Compensi annui corrisposti} : 1.293,00 = \text{n}^\circ \text{ mesi coperti da contribuzione}$  (con riduzione proporzionale arrotondata per difetto).

A titolo esemplificativo ipotizzando che venga erogato un compenso di 5.000,00 nel mese di novembre per lavori svolti nei mesi di settembre e ottobre, i mesi che risulteranno coperti da contribuzione saranno tre ( $5.000,00 : 1.293,00 = 3,87$ ) e precisamente gennaio- febbraio- marzo ( con esclusione della frazione di mese).

Viceversa, nella gestione obbligatoria dell'AGO, ai fini pensionistici si considerano coperte da contribuzione tutte le settimane di un anno (max 52) per le quali sia stata corrisposta una retribuzione settimanale media non inferiore a 285,48€ e la copertura contributiva riguarda i singoli mesi nei quali la prestazione lavorativa è stata svolta.

La normativa sopra descritta può produrre effetti distorsivi per il perfezionamento dei requisiti contributivi necessari per determinare l'insorgenza del diritto ad alcune prestazioni, in particolare:

- ai fini pensionistici: dove per la pensione anticipata (a 63 anni salvo adeguamenti in relazione all'aspettativa di vita) è previsto un requisito minimo di 20 anni di contribuzione;
- ai fini delle prestazioni di malattia e maternità: dove è prevista una contribuzione minima di 3 mesi nell'anno precedente all'evento;
- ai fini delle cure termali INPS: dove è richiesta una contribuzione minima di 3 anni negli ultimi 5;
- ai fini dell' assegno una tantum di disoccupazione (destinato probabilmente ad essere sostituito dall'Aspl): dove probabilmente sarà previsto il requisito minimo di 52 settimane nel biennio precedente l'evento di disoccupazione;
- ai fini del diritto agli Assegni Nucleo Familiare: dove l'assegno spetta soltanto per i mesi nei quali risulti versata la specifica contribuzione.

Di un tanto va tenuto conto anche con riferimento all'erogazione del compenso amministratori che, co-stretto tra logiche di deducibilità, esigenze di liquidità e reddito del percettore, viene erogato (o non erogato) non con cadenza regolare ogni anno ma, magari, in un' unica soluzione alla scadenza del mandato (con la conseguenza che, ad esempio, su 3 anni di mandato risulterà coperto da assicurazione solamente 1 anno).

L'aliquota contributiva di finanziamento alla gestione separata (attualmente 28%+0,72%) è destinata ad aumentare progressivamente per attestarsi, nel 2018, al 33% mettendosi alla pari con l'aliquota di finanziamento dell'Assicurazione generale Obbligatoria.

L'aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali (9 punti nel 2018) per i soli iscritti alla Gestione separata che siano già pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

In merito si segnala la seguente criticità: qualora l'Azienda versi i contributi con l'aliquota intera, anziché quella ridotta, deve fare prontamente richiesta di rimborso dell'eccedenza in quanto l'INPS controlla la correttezza dell'aliquota solamente in fase di liquidazione del trattamento di pensione con il rischio che i contributi versati erroneamente in più, oltre a non essere utili per il calcolo della pensione, non vengano restituiti all'Azienda se non nei termini prescrizionali ( di 5 anni o -se riconosciuto indebito oggettivo- di 10 anni).

**Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris**  
*Consulenti del Lavoro in Udine*

Di seguito si riportano le principali caratteristiche che connotano la gestione separata rispetto all'Assicurazione Generale Obbligatoria.

<b>Caratteristiche</b>	<b>Assicurazione nella Gestione Separata per lavoratori parasubordinati e professionisti senza cassa</b>	<b>Assicurazione AGO INPS per dipendenti</b>
Criterio di imputazione	Criterio di Cassa	Criterio di Competenza
Insorgenza Obbligo contributivo	16 del mese successivo alla data di pagamento del compenso; i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo si considerano erogati nel mese di dicembre dell'anno precedente	16 del mese successivo a quello al quale i contributi sono riferiti
In ipotesi di mancata erogazione del compenso	I contributi non sono dovuti e il periodo al quale si riferisce il compenso non viene coperto da contribuzione	I contributi sono sempre dovuti e il periodo di lavoro è comunque coperto da assicurazione
Accredito contributivo	I contributi vengono accreditati all'anno nel quale viene erogato il compenso	I contributi vengono accreditati al mese/anno nel quale viene maturato lo stipendio
Contributi per prestazioni relative ad anni precedenti	Vanno versati entro il 16 del mese successivo all'erogazione e sono accreditati, sotto il profilo pensionistico, all'anno in cui avviene il pagamento del compenso. Si applicano le aliquote vigenti per l'anno al quale i compensi si riferiscono	Vanno versati entro il 16 del mese successivo all'erogazione e sono accreditati, sotto il profilo pensionistico, all'anno in cui la prestazione è stata svolta. Si applicano le aliquote vigenti per l'anno al quale gli arretrati si riferiscono
Aliquota contributiva (rif.anno 2014)	I contributi complessivi sono del 28,72% ma ai fini pensionistici l'aliquota è del 28% ridotta al 22% per pensionati o assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie	I contributi complessivi si attestano mediamente sul 39% ma ai fini pensionistici l'aliquota è unica (33%) indipendentemente che coesistano altre forme pensionistiche obbligatorie
Minimale contributivo per l'accredito pensionistico per l'intero anno (rif.anno 2014)	Compenso minimo € 15.516,00 annui corrispondente ad un versamento di contributi pari a: € 4.344,48 per versamenti con l'aliquota del 28+0,72% ; € 3.413,52 per versamenti con l'aliquota del 22%	Per la generalità dei dipendenti € 47,58 giornalieri pari a €1.237,08 mensile
Versamenti inferiori al minimale (rif.anno 2014)	ai fini pensionistici e' coperto da assicurazione il numero di mesi (iniziando da gennaio e via via sino a dicembre) che si ottiene dividendo l'ammontare dei compensi erogati nell'anno per il minimale retributivo mensile (15.516,00 : 12 = 1.293,00)	Ai fini pensionistici sono coperte da assicurazione tutte le settimane di un anno (max 52) con retribuzione settimanale media non inferiore a € 285,48

**Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris**  
*Consulenti del Lavoro in Udine*

Massimale contributivo (rif.anno 2014)	I contributi si versano fino a concorrenza del massimale di € 100.123,00 annuo non rapportabile a mese	Per coloro che sono privi di anzianità contributiva alla data del 1.1.1996 il massimale contributivo è di 100.123,00; coloro che a tale data era già iscritto ad una forma pensionistica obbligatoria non vi sono limiti di massimale -salvo opzione per il contributivo-
Mancato versamento dei contributi a carico ditta da parte del datore di lavoro	Le sanzioni civili per omissione/evasione decorrono dal 16 del mese successivo alla data del pagamento del compenso	Le sanzioni civili per omissione/evasione decorrono dal 16 del mese successivo a quello al quale la retribuzione si riferisce
Mancato versamento dei contributi a carico del collaboratore da parte del committente/ datore di lavoro	Le sanzioni penali (appropriazione indebita) vengono comminate decorsi 3 mesi dalla notifica della diffida da parte dell'INPS	Le sanzioni penali (appropriazione indebita) vengono comminate decorsi 3 mesi dalla notifica della diffida da parte dell'INPS
Contribuzione figurativa	Non viene riconosciuta la contribuzione figurativa per i periodi di malattia né il servizio militare è utile per la pensione.	È riconosciuta la contribuzione figurativa per i periodi di malattia, maternità, congedi parentali, servizio militare
Prestazioni previdenziali e assistenziali in caso di mancato o irregolare versamento dei contributi da parte dell'Azienda	Non opera il principio dell' automaticità delle prestazioni; in mancanza della contribuzione le prestazioni di malattia e maternità non vengono erogate	I contributi dovuti, anche se non versati, sono utili per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, di malattia, maternità, infortuni (principio di automaticità delle prestazioni)

Indicativamente e con grande approssimazione, il beneficio pensionistico che deriva a fronte di un compenso lordo di 24.000€ annui assoggettato a contribuzione per 20 anni sarà, a 65 anni, di € 8.600,00 e, a 70 anni, di € 10.360,00

L'importo è stato ottenuto considerando l'aliquota di finanziamento del 33% che in 20 anni di versamenti determinerà un montante contributivo di € 158.400,00 al valore attuale (ottenuto cioè senza applicare la rivalutazione annuale del montante e ogni altra operazione finanziaria di capitalizzazione e/o attualizzazione); il coefficiente di trasformazione applicato è del 5,435% per il pensionamento anticipato a 65 anni e del 6,541% per il pensionamento di vecchiaia a 70 anni (valori in vigore nel 2014)

Sono soggetti al versamento alla gestione Separata i compensi derivanti da:

- attività professionali prive di cassa previdenziale (consulenti informatici, sviluppatori di software, traduttori, esperti tributari ecc)
- incarichi di amministratori o di sindaci di Società purché non già tenuti a versare la contribuzione alla propria cassa secondo l'ordinamento professionale
- incarichi di amministratori di condominio
- di vendita a domicilio
- partecipazione a collegi e commissioni
- collaborazione a giornali, riviste enciclopedie e simili
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto
- lavoro autonomo occasionale al superamento di 5.000€
- rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
- Borse di lavoro per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca